

Sanitaservice ASL FG S.r.l.

Società unipersonale della



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI MULTIUSO, DETERSIVI,
DISINFETTANTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER LA PULIZIA
DELLE STRUTTURE DELLA ASL DI FOGGIA**

PARTE I - CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERALI.	2
ART. A.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO	2
ART. A.2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	2
ART. A.3 – DURATA DEL CONTRATTO.	2
ART. A.4 – IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO.	3
ART. A.5 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	3
ART. A. 6 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, ONERI CONTRATTUALI	3
ART. A. 7 – VALIDITA' DELL'OFFERTA - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO	4
ART. A. 8 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO	4
ART. A. 9 – ADEGUAMENTI DEI PREZZI.	5
ART. A. 10 – CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO	5
ART. A. 11 – RESPONSABILITÀ' DELL' APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE	5
ART. A. 12 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	6
ART. A. 13 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	7
ART. A. 14 – REFERENTE DELLA FORNITURA.	7
ART. A. 15 – INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI	8
ART. A. 16 – FORO COMPETENTE.	9
ART. A. 17 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	9
PARTE II - PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO	9
ART. B. 1 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	9
ART. B. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEI PRODOTTI	10
ART. B. 3 – TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA	12
ART. B. 4 – CONTROLLI E VERIFICHE DI CONFORMITA'.	13
ART. B. 5 – SOSTITUZIONI PER NON CONFORMITA' E RESI.	13
ART. B. 6 – GARANZIA.	13
ART. B. 7 – SOSTITUZIONE DI ARTICOLI O PRODOTTI IN CONTRATTO.	14
ART. B. 8 – REPORTISTICA	14
ALLEGATI	
1. ELENCO A.1. - PRODOTTI C.A.M. (PRODOTTI C.A.M. ECOLABEL e PMC)	
2. ELENCO A.2 - PRODOTTI NON SOGGETTI A CAM	
3. ELENCO B – SEDI ASL FG	

PARTE I - CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERALI.

Art. A.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il contratto ha per oggetto la fornitura, a lotto unico e indivisibile, di detersivi, detergenti, disinfettanti e prodotti vari utili per la pulizia di tutti i tipi di spazi e superfici di tutti i Distretti, Presidi e spazi vari appartenenti alla ASL di Foggia, affidati a questa Società in house come descritti nell'ELENCO A.1. - PRODOTTI C.A.M. (PRODOTTI C.A.M. ECOLABEL e PMC) e nell'ELENCO A.2 - PRODOTTI NON SOGGETTI A CAM di seguito denominati **Elenco prodotti** allegato al presente Capitolato. La fornitura si intende comprensiva di trasporto, consegna diretta ad ogni istituzione o servizio destinatari, nei locali e piani indicati dai Referenti di sede, la rimozione e lo smaltimento degli imballaggi e dei residui di lavorazione secondo la normativa vigente.

L'aggiudicatario si impegna a fornire, per tutta la durata dell'appalto, esattamente gli articoli offerti in sede di gara, **ai prezzi unitari indicati nell'offerta economica** e ad eseguire la prestazione nei termini e con le modalità specificate nel presente capitolato d'appalto. Le quantità per singolo articolo saranno quelle di volta in volta indicate dalla Stazione Appaltante sulla base delle esigenze dei servizi, delle decisioni in merito alle priorità individuate dalla Stazione Appaltante stessa, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione e dell'importo finanziato del contratto.

Le quantità indicate per ogni articolo negli schemi predisposti per la presentazione dell'offerta economica, sono infatti puramente indicative, essendo i consumi non esattamente prevedibili, i quantitativi indicati per ciascun prodotto non sono pertanto in alcun modo vincolanti.

Art. A. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La fornitura riguarderà la somministrazione di materiale vario di pulizia dell'ambiente necessario a questa Società in house della Asl FG presso tutti i siti in cui opera, dislocati sul territorio della provincia di Foggia, di cui all'**Elenco sedi** allegato a questo Capitolato, nelle sedi indicate dalla Stazione Appaltante al momento di invio dell'ordine di acquisto.

Ai sensi del D.M. 24 maggio 2016 del del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dal 1 gennaio 2018 almeno il 71 % del valore a base d'asta dei prodotti indicati nell' ELENCO A.1. - PRODOTTI C.A.M. (PRODOTTI C.A.M. ECOLABEL e PMC) deve rispettare i CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al D.M. del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18/10/2016 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti".

Come sopra precisato, le quantità di articoli indicate nella tabella dell'offerta economica sono presunte e non impegnative per la Stazione Appaltante, in quanto le quantità effettivamente ordinate saranno determinate in base alle specifiche esigenze aziendali.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre, nel corso della durata contrattuale, di rivedere in tutto od in parte le condizioni del presente contratto qualora si pervenga alla riorganizzazione delle Strutture Sanitarie, che determini una rilevante riduzione, oppure il superamento, della fornitura oggetto del presente affidamento. In questa ipotesi la Stazione Appaltante si impegna a comunicare con almeno un mese di anticipo le variazioni introdotte.

Al verificarsi di tale ipotesi la Stazione Appaltante non dovrà corrispondere alcun compenso e/o indennizzo alla ditta aggiudicataria, per la riduzione o il superamento della fornitura.

Art. A. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata triennale, dalla data di sottoscrizione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovo e di proroga del contratto nei termini ed alle condizioni indicate nel Disciplinare di gara.

Art. A. 4 – IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO

L'importo presunto della fornitura stimato come base di gara, è quantificato in Euro € 2.496.220,60 (iva esclusa) così determinato

Importo iniziale	€ 1.468.365,06
Rinnovo	€ 489.455,02
Proroga	€ 244.727,51
Quinto d'obbligo	€ 293.673,012
Totale	€ 2.496.220,60

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono stimati pari a zero.

Il contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari all'importo della fornitura indicativa offerto dall'aggiudicatario I prezzi unitari per articolo risultanti dall'offerta aggiudicata, costituiscono i prezzi unitari di riferimento per i successivi ordini e quindi per il calcolo dei corrispettivi delle forniture effettuate, le cui quantità saranno di volta in volta indicati sugli ordini di acquisto sulla base delle effettive esigenze della Stazione Appaltante.

Art. A.5 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'importo del deposito cauzionale sarà in ogni caso precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito in sede di offerta e allegare al deposito definitivo la certificazione (in originale o copia autenticata).

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto al successivo Art. A.15, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 5, dell'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, della cauzione provvisoria prevista dal disciplinare di gara.

La garanzia dovrà avere validità almeno pari alla durata del contratto.

La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. A. 6 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, ONERI CONTRATTUALI .

Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della Stazione Appaltante.

Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa aggiudicataria le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Art. A. 7 – VALIDITA' DELL'OFFERTA - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO.

L'affidamento oggetto del presente appalto non s'intende obbligatorio e quindi efficace per la Stazione Appaltante, finché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi e siano stati espletati gli accertamenti e le verifiche previsti dalle leggi vigenti.

L'offerta vincola, invece, immediatamente l'impresa aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell'art. 32, commi 6 e 8 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

L'esecuzione in via d'urgenza del contratto, è ammessa nei soli casi previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. A. 8 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato con cadenza mensile posticipata, subordinatamente alla consegna ed al riscontro, da parte del personale incaricato della Stazione Appaltante, della regolare esecuzione della fornitura di cui ai singoli ordini, nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato e dopo l'emissione di regolare fattura da parte dell'aggiudicatario.

Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate e inviate a:

- SANITASERVICE ASL FG Srl - Via Michele Protano – 71122 Foggia, P.IVA 03600140713;

Le fatture dovranno riportare il numero dell'ordine, il nome della struttura destinataria, l'ammontare della spesa riferito ad ogni singola struttura destinataria, gli estremi relativi alle modalità di pagamento (numero di c/c postale o bancario).

Dovranno inoltre riportare il codice CIG relativo allo specifico appalto.

Le fatture non potranno essere emesse prima dell'effettiva consegna della fornitura.

Il pagamento verrà effettuato, a mezzo di mandato, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture, relative a forniture regolarmente effettuate. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario e in caso di contestazione della fornitura già fatturata, secondo la procedura di cui all'Art. A.15.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postali.

A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà

immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Art. A. 9 – ADEGUAMENTI DEI PREZZI

I prezzi di cui all'offerta aggiudicata rimarranno fermi per tutta la durata del contratto.

Art. A. 10 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO

E' vietato all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto di cui al presente appalto.

Per la cessione dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura prevista in contratto si applica quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

Art. A. 11 – RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE.

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario, nell'esecuzione della fornitura prevista dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa. L'impresa aggiudicataria si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

L'appaltatore risponde per ogni difetto dei mezzi e attrezzature impiegati, nell'espletamento della fornitura, nonché di eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. E' fatto obbligo all'appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'Impresa aggiudicataria con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e/o proroghe) un'adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti la fornitura appaltata contro i rischi di:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui la Stazione Appaltante) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000, "unico" per sinistro senza alcun sottolimito di risarcimento e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:
 - danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'impresa aggiudicataria - che partecipino all'attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
 - interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00= per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

- Polizza RC Prodotti (a cura del produttore degli articoli e/o prodotti che saranno distribuiti o, in alternativa del distributore) a copertura dei danni a terzi cagionati da prodotti difettosi dopo la consegna degli stessi.

Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tre milioni).

Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del contratto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l'eventuale approvazione espressa dalla Stazione Appaltante sull'assicuratore prescelto dall'aggiudicatario - non esonerano l'aggiudicatario stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

La ditta aggiudicatario si impegna inoltre ad adeguare la fornitura di cui al presente capitolato ad ogni nuova normativa europea, nazionale, regionale che entrerà in vigore nel corso della durata contrattuale, con particolare riferimento alla normativa in materia di produzione, immissione in commercio ed utilizzo dei prodotti oggetto di distribuzione. Pertanto, qualora sopraggiungano normative che impediscano l'immissione in commercio o l'utilizzo di determinati prodotti, la ditta aggiudicatario dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed avviare la procedura di sostituzione di cui all'Art. B.7.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l'eventuale approvazione espressa dalla Stazione Appaltante sull'assicuratore prescelto dall'aggiudicatario - non esonerano l'aggiudicatario stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'impresa aggiudicatario sarà considerata responsabile dei danni che dagli articoli forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti o dei subappaltatori, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia proprie che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la Stazione Appaltante, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Art. A. 12 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.

L'aggiudicatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

L'aggiudicatario dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'impresa aggiudicatario è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alle forniture di cui al presente capitolato. L'appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L'aggiudicatario dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla fornitura è tenuto ad adottare comportamenti improntati a massima correttezza e diligenza professionale.

Secondo il disposto dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nell'ambito dell'esecuzione della fornitura di cui al presente appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice

dovrà inoltre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. A. 13 - MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore (ivi compresi eventuali subappaltatori) e il committente cooperano per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti.

Trattandosi di appalto avente ad oggetto una mera fornitura di materiali, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D. Lgs.n. 81/2008 non sussiste l'obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

Resta fermo l'obbligo per l'appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Al fine di raccordare le operazioni e di applicare correttamente le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'aggiudicatario concorda la data e l'ora delle singole consegne preventivamente con il Referente di sede di ciascun Settore per l'istituzione interessata (il Referente competente della sede oggetto della fornitura o un suo delegato). L'accesso e il transito dei dipendenti della ditta incaricata negli edifici sarà comunque accompagnato dal Referente di Sede, il quale impedirà interferenze con altri appalti in corso presso quella stessa sede.

Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi all'interno dei luoghi aziendali, dovranno essere concordate con il Referente di sede, le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati.

Art. A.14 – REFERENTE DELLA FORNITURA.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire la presenza di uno o più referenti a cui la Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi questione inerente le prestazioni oggetto del presente capitolato. L'aggiudicatario dovrà pertanto indicare alla Stazione Appaltante il nominativo del predetto referente, con l'indicazione del recapito telefonico mobile e indirizzo e-mail o PEC al quale inviare gli ordini di fornitura e le richieste di eventuali interventi.

Art. A. 15 – INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, la Stazione Appaltante invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Penali

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero accolte dalla Stazione Appaltante o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le seguenti penali:

- In caso di ritardo nella fornitura:
penale pari a € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 1° giorno previsto per la consegna;

- In caso di ritardo nel completamento della fornitura:
- penale pari a € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 1° giorno previsto per il completamento della fornitura oppure oltre il diverso termine concordato con la Stazione Appaltante, indipendentemente dal suo valore;
- In caso di fornitura di articoli non aggiudicati o difformi per composizione, qualità e marchio dall'offerta e/o dai campioni:
penale pari al 20% del valore della merce non rispondente;
- In caso di ritardo nella sostituzione della merce:
penale pari a € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 1° giorno previsto per il ritiro, indipendentemente dal suo valore.
- In caso di mancata consegna (ritardo oltre 1 giorno dalla data di consegna) o in ogni altro caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente capitolato:
penale da 100,00 € a 500,00 €, commisurata alla gravità dell'inadempimento contestato soprattutto in relazione ai disagi provocati ai servizi.

La Stazione Appaltante, oltre all'applicazione delle penali, dispone che il termine massimo di ritardo della consegna non possa eccedere comunque i giorni 5 (cinque); trascorso detto termine il ritardo sarà considerato mancata consegna e l'ordine potrà intendersi annullato e la Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di aggiudicare la fornitura ad altra impresa, fatti salvi i propri diritti di risarcimento danni.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta inadempiente. In alternativa, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della cauzione di cui all'art. A.5 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative nei confronti del personale dipendente, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare le sospensioni o le trattenute sui pagamenti previste dalla normativa vigente. In caso di mancata regolarizzazione la Stazione Appaltante potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Risoluzione del contratto:

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione.

La Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi:

- a) l'applicazione reiterata di penali che cumulate eccedono il 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- b) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- c) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
- d) ritardo di 5 giorni della fornitura, anche per una sola volta;
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- f) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Appaltatore;
- g) cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale non autorizzato della fornitura;
- h) frode dell'Appaltatore.

Sono, in ogni caso, cause di risoluzione espressa del contratto: 1) l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 108 del Codice, previa espletamento delle procedure ivi indicate; 2) il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo

interessate alla presente fornitura, delle obblighe di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010).

Risarcimento danni.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto per colpa dell'appaltatore, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l'interruzione di un pubblico servizio comunale.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, la Stazione Appaltante, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'aggiudicatario, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. A. 16 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Foggia.

Art. A. 17 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del capitolato e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza degli stessi oltre che delle leggi, dei regolamenti e della normativa richiamata in materia di appalti di forniture.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

PARTE II - PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO
--

Art. B. 1 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura avrà come destinatari le Strutture indicate nell'Allegato "Elenco sedi" al presente capitolato speciale. L'elenco delle Strutture potrà subire variazioni in seguito al loro aumento o diminuzione, senza che l'aggiudicatario possa nulla opporre.

Gli ordini potranno essere inoltrati al fornitore anche tramite posta elettronica.

Tutti gli articoli/prodotti dovranno poter essere ordinati a singola confezione minima come specificato per ogni singolo articolo nell'allegato Elenco prodotti.

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire, idonea campionatura di tutti i beni oggetto della gara a titolo gratuito.

L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire i prodotti aggiudicati, prestando la propria collaborazione tecnico-organizzativa per la formazione del personale addetto per l'uso appropriato dei prodotti stessi. Dovrà fornire in comodato gratuito, installare e provvedere alla manutenzione gratuita di dosatori ove necessari, con eventuale ripristino del funzionamento delle attrezzature originarie alla cessazione del contratto.

A seguito di specifica richiesta della Stazione Appaltante, l'impresa aggiudicataria dovrà rendere disponibili in formato cartaceo o elettronico PDF, tutte le schede tecniche, di sicurezza e descrittive dei prodotti in contratto, oltre ad eventuali ulteriori deplianti o cataloghi illustrativi di cui all'offerta tecnica, in numero sufficiente alla distribuzione presso le varie istituzioni.

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare il proprio recapito ed il nominativo di un responsabile da essa incaricato (reperibilità ore ufficio) al quale fare riferimento in caso di necessità.

Art. B. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti forniti dovranno corrispondere, per caratteristiche qualità, confezioni e imballo, a quelle indicate negli allegati, alle norme di legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto; dovranno essere forniti in confezione originale sigillata dotata di etichetta indicante, tassativamente, stampigliate: la denominazione del prodotto, nome o ragione sociale del produttore, sede o marchio del responsabile dell'immissione in commercio; grado di biodegradabilità; indicazione e istruzione all'impiego e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge.

Almeno il 71 % del valore dei prodotti indicati nell'ELENCO A.1. - PRODOTTI C.A.M. (PRODOTTI C.A.M. ECOLABEL e PMC) allegato al presente capitolato devono essere conformi ai Criteri Minimi Ambientali di cui al D.M. del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18/10/2016 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti" e possedere l'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti che non sono in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a presentare:

- 1) per i detergenti multiuso, detergenti per finestre e per servizi sanitari la dichiarazione di cui all'Allegato A del citato DM e l'etichettatura ISO 14024 che attesta la conformità ai CAM o i relativi rapporti di prova di conformità ai CAM rilasciati da laboratori accreditati a norma del regolamento (CE) 765/2018
- 2) per i detergenti per usi specifici la dichiarazione di cui all'Allegato B del citato DM e l'etichettatura ISO 14024 che attesta la conformità ai CAM o i relativi rapporti di prova di conformità ai CAM rilasciati da laboratori accreditati a norma del regolamento (CE) 765/2018

Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche generali che i prodotti offerti dovranno, nel caso non siano conformi ai CAM, possedere.

I prodotti offerti dovranno essere privi di sostanze tossiche e comunque non dovranno contenere sostanze che comportino danni alla salute o inquinamenti atmosferici o gravi inquinamenti delle acque. Se possibile, andranno evitate sostanze che contengono ammoniaca ed altre sostanze clorate (solventi). Le indicazioni relative all'eventuale pericolosità e nocività dovranno essere visibili sulle confezioni in conformità alle disposizioni sull'etichettatura delle sostanze pericolose e nocive ed accompagnati dalla scheda di sicurezza prevista dalla normativa vigente.

Inoltre i prodotti:

- a) non dovranno contenere nichel, cromo, cobalto, neomicina, formaldeide, esaclorofene, reoliti, silicati, EDTA, NTA, APEO;
- b) dovranno preferibilmente essere offerti privi di profumazioni. In caso di presenza di profumo, la Stazione Appaltante effettua le dovute verifiche con gli organismi sanitari competenti a seconda della tipologia del prodotto e del suo utilizzo;
- c) per una efficace tutela degli operatori dovranno presentare, entro i limiti consentiti dalle attuali conoscenze tecnologiche e di produzione, Ph compatibile per contatto con la pelle e contenere tensioattivi non ionici.
- d) dovranno avere composizione stabile in funzione del tempo, dello stoccaggio e dell'invecchiamento senza causare danni per la salute nelle normali condizioni d'impiego.

L'assenza delle sostanze di cui al punto a) e b) ed ogni altra indicazione relativa all'eventuale pericolosità e nocività dovranno apparire, pena l'esclusione dalla gara, sulla scheda tecnica o di sicurezza da allegare all'offerta. Le schede tecniche o le schede di sicurezza dovranno contenere inoltre le misure da adottare in caso di infortunio (schizzo sugli occhi o sulla pelle, ingestione accidentale, inalazione ecc.). Se non vi fossero precauzioni, l'Azienda è tenuta ugualmente ad indicarlo.

Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere conformi a quanto stabilito dal D.lgs. n. 52/1997 e D. lgs. N. 65/2003. Devono essere muniti di etichetta e scheda informativa in materia di sicurezza conformi alla normativa vigente. La scheda di sicurezza deve essere fornita su supporto cartaceo e a richiesta della Stazione Appaltante anche su supporto informatico.

Per i preparati non pericolosi che contengono almeno una sostanza pericolosa (rif. allegato I al D.M. 28 aprile 1977 e ss.mm. e ii., e D.Lgs.52/1997) in concentrazione superiore all'1% dovrà essere fornita una scheda informativa in materia di sicurezza conforme al D.M. 7 settembre 2002. Le sostanze ed i preparati pericolosi non dovranno essere soggetti a restrizioni di immissione sul mercato e di uso ai sensi delle vigenti normative.

Sull'imballaggio dovranno essere riportate, in modo chiaramente leggibile ed indelebile ed in lingua italiana, le avvertenze, consistenti in "frasi di rischio" e "consigli di prudenza" di cui al DM 28 febbraio 2006 (All. III e IV) e suddivise in due categorie principali: b) frasi di rischio: classificate con la lettera R c) consigli di prudenza: classificati con la lettera S.

I prodotti "detergenti" dovranno essere conformi oltre che ai D.Lgs. n. 52/97 e 65/2003, al Regolamento CE n. 648/2004 e sue modificazioni, in particolare per quanto riguarda l'etichettatura addizionale dei detergenti, comprese le fragranze allergizzanti.

Per i preparati di cui al citato Regolamento CE n. 648/2004 dovrà essere resa disponibile una scheda tecnica con l'elenco di tutti gli ingredienti, come stabilito dagli artt. 9 e 11 e dall'allegato VII.

I concorrenti dovranno comunque allegare per ogni prodotto schede tecniche, conformi alle prescrizioni della normativa vigente che dovranno, comunque, specificare almeno le seguenti informazioni:

- nome del prodotto e del fabbricante
- indicazione degli ingredienti
- peso specifico
- Ph

- tipo di tensioattivo
- percentuale e natura della sostanza attiva detergente
- coloranti
- componenti di fosforo (espressi come P) o altri prodotti sostitutivi dei fosfati- biodegradabilità
- dosaggio di utilizzo
- altri componenti non specificati nell'elenco, ma presenti
- caratteristiche dell'imballaggio e della confezione

CARATTERISTICHE AMBIENTALI.

I prodotti a ridotto impatto ambientale offerti dovranno possedere le caratteristiche di seguito specificate:

- tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili;
- tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere biodegradabili in condizioni anaerobiche;
- non devono contenere ingredienti classificati con una delle seguenti frasi di rischio: R42, R43, R45, R46, R49, R68, R50, R51, R60, R61.

Per quanto riguarda gli imballaggi:

- la fornitura dovrà essere consegnata utilizzando imballaggi di trasporto riutilizzabili;
- I contenitori dei prodotti impiegati devono essere costituiti da un unico materiale (monomateriale) o da più componenti purchè facilmente separabili in parti monomateriale;
- devono riportare le informazioni su istruzioni sul dosaggio, consigli di sicurezza, materiale costituente l'imballaggio, le informazioni sugli ingredienti.
- Non devono essere utilizzati spray contenenti gas propellenti.

Art. B. 3 – TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

La fornitura si intende comprensiva della consegna che dovrà essere effettuata entro e non oltre 48 ore (sabato e domenica compreso) dalla trasmissione dell'ordine. Il termine di consegna decorre dall'invio dell'ordinativo e si interrompe alle ore 19.00 di ciascun giorno per decorrere nuovamente dalle ore 08.00 del giorno successivo.

L'Appaltatore si obbliga ad evadere ordini per un importo minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00).

Tuttavia, la Stazione Appaltante potrà effettuare nel corso di ciascun anno solare n. 60 ordini per esigenze specifiche anche di importo inferiore alla suddetta soglia e n. 12 ordini dichiarati urgenti. Nel caso di ordini dichiarati urgenti dalla Stazione Appaltante la consegna dovrà avvenire entro 24 ore dalla trasmissione dell'ordine. Il termine di consegna decorre dall'invio dell'ordinativo e si interrompe alle ore 19.00 di ciascun giorno per decorrere nuovamente dalle ore 08.00 del giorno successivo.

Trascorse 48 ore dal termine previsto per la consegna come sopra definita, il ritardo sarà considerato "mancata consegna" per gli effetti di cui al precedente Art. A.15.

La consegna dovrà avvenire nei giorni e negli orari di apertura delle Strutture richiedenti ed in particolare dalle ore 08.00 alle ore 19.00. Il personale collaboratore assegnato ai servizi ritira la merce ed effettua i controlli di conformità della stessa rispetto agli ordini, segnalando al Responsabile dell'U.O. ausiliario e pulizia eventuali non conformità. I prodotti dovranno di norma essere consegnati in un'unica consegna. Non sono ammesse consegne parziali.

I prodotti dovranno essere forniti in confezione originale e sigillata e recare, tassativamente, stampigliato la denominazione della ditta, le caratteristiche del prodotto e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge. Dovranno inoltre essere confezionati ed imballati con materiali atti a garantirne i requisiti igienici, consegnati con mezzi di trasporto idonei e nel rispetto delle norme vigenti direttamente presso i magazzini delle varie sedi, in qualunque piano o luogo essi siano ubicati franco scaffalature o luogo d'installazione, franco trasporto ed ogni altro onere accessorio. Le operazioni di carico e scarico e di

trasporto fino al locale indicato dal referente della Stazione Appaltante, saranno a carico del fornitore, che dovrà essere quindi dotato dei mezzi necessari per svolgere tale attività.

La merce dovrà essere accompagnata da una distinta o documento di trasporto in duplice copia, riportante l'esatta indicazione delle qualità e quantità consegnate, il numero dell'ordine, la data e l'ufficio richiedente.

Copia della distinta sarà restituita firmata per ricevuta dal personale dei servizi incaricato del ricevimento dopo l'effettuazione dei controlli di conformità. La firma per ricevuta della merce non impegna l'ente, che si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni (relative alla quantità e tipologia del materiale consegnato) con comunicazione scritta entro 3 giorni lavorativi dalla data di consegna prevista salvo diverso accordo.

I beni oggetto della fornitura dovranno corrispondere per qualità e quantità agli ordini; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute, pertanto non pagate e da ritirare. Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità che verranno riscontrate dal personale addetto al ricevimento della merce e comunicate al fornitore.

Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato la consegna sarà considerata parziale ed il fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro il giorno successivo dalla consegna parziale, salvo l'applicazione delle penali previste.

Art. B. 4 – CONTROLLI E VERIFICHE DI CONFORMITA'

Salvo quanto previsto all'art. B.7 per la sostituzione dei prodotti/articoli in contratto, i prodotti e gli articoli somministrati dovranno corrispondere per tutta la durata contrattuale alla marca proposta, alle caratteristiche indicate nelle schede tecniche e ai campioni e, nel caso particolare dei prodotti chimici, la composizione chimica non potrà variare in nessun componente (di conseguenza, neanche nel profumo/odore né nel colore). Qualora si riscontrasse la mancata perfetta corrispondenza tra campioni e prodotti consegnati, la Stazione Appaltante potrà valutare l'applicazione delle penali di cui all'Art. A.15.

Per effettuare la verifica di conformità, in qualunque momento fosse ritenuto opportuno e/o necessario, la Stazione Appaltante potrà effettuare controlli a campione sui beni forniti, al fine di verificarne la corrispondenza rispetto alle prescrizioni contrattuali. A tal fine, potrà anche sottoporre i prodotti forniti ad analisi di laboratorio per verificarne per es. la composizione rispetto a quanto dichiarato nelle schede tecniche. Nel caso in cui tali accertamenti documentassero la non corrispondenza al campione presentato in sede di gara o alle schede tecniche, la ditta fornitrice sarà tenuta a pagare le spese di analisi sostenute dalla Stazione Appaltante oltre alle penali previste.

Al termine del contratto, sarà rilasciato al fornitore il certificato di verifica di conformità quando le prestazioni contrattuali risultino completamente e regolarmente eseguite.

Art. B. 5 – SOSTITUZIONI PER NON CONFORMITA' E RESI

L'accettazione della merce consegnata non solleva la ditta aggiudicataria dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine a vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna. La ditta aggiudicataria è obbligata all'immediata sostituzione dei prodotti che, in seguito di verifiche "a vista" o di effettuazione di analisi come previsto al precedente art. B.4, risultassero non conformi all'ordine o all'elenco dei prodotti aggiudicati o ai requisiti definiti dal presente capitolato speciale d'appalto.

E' inoltre obbligata alla sostituzione di quei prodotti la cui non conformità sia stata accertata anche successivamente alla consegna e segnalata per iscritto entro 3 giorni lavorativi successivi alla consegna stessa o successivi al riscontro della non conformità.

Nel caso in cui la merce consegnata fosse difforme per quantità (sia in difetto che in eccesso) o qualità a quanto ordinato o a quanto indicato nel documento di trasporto, la Stazione Appaltante potrà pertanto

attivare le pratiche di reso, chiedendo per iscritto il ritiro dei quantitativi in eccesso o la sostituzione degli articoli difformi o la consegna dei prodotti mancanti.

La non conformità sarà comunicata dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui all'art. A.15. La ditta aggiudicataria avrà tempo 3 giorni lavorativi per visionare eventualmente il prodotto, previo appuntamento e per inviare le proprie spiegazioni e/o giustificazioni.

Il ritiro della merce in eccesso, la consegna dei prodotti mancanti o la sostituzione dei prodotti non conformi dovranno essere effettuati senza alcun onere entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta della Stazione Appaltante salvo diverso accordo. La mancata sostituzione della merce entro 5 giorni o entro il diverso termine concordato sarà considerata "mancata consegna" ai fini dell'applicazione delle penali previste.

Art. B. 6 – GARANZIA

Per le attrezzature di cui all'elenco dei prodotti la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia non inferiore a due anni per difetti di conformità presenti al momento della consegna del bene che non fossero emersi all'atto della consegna stessa ma che venissero denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi dalla data della fattura di acquisto. La ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare a proprie spese la riparazione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della relativa comunicazione da parte della Stazione Appaltante. La garanzia comprende la prestazione di mano d'opera ed ogni altra attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse rendersi necessaria.

Nulla dovrà essere addebitato alla Stazione Appaltante per gli interventi sopradescritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica e relative trasferte.

Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell'efficienza del bene, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione dell'articolo o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della PEC con la quale verrà effettuata la relativa comunicazione.

Art. B. 7 – SOSTITUZIONE DI ARTICOLI O PRODOTTI IN CONTRATTO

I prodotti/articoli forniti dovranno essere in ogni caso conformi al capitolato speciale d'appalto. In caso offerta di prodotti non conformi o non idonei per la Stazione Appaltante la ditta aggiudicataria è impegnata a proporre alle medesime condizioni economiche prodotti alternativi idonei.

La sostituzione dei prodotti aggiudicati con nuovi prodotti o marche alternative dovrà essere autorizzata dalla Stazione Appaltante dopo la verifica di conformità alle caratteristiche generali di cui al capitolato e previa presentazione di scheda tecnica che dovrà essere sottoposta alla preventiva valutazione del Servizio medicina legale ed accertativa dell'ASL di Foggia.

In caso di mutamento della normativa vigente applicabile ai prodotti oggetto della fornitura che renda necessaria la modifica di un prodotto in contratto o qualora si verifichi l'indisponibilità definitiva di un articolo/prodotto proposto in sede di gara ed inserito nell'elenco contrattuale, la ditta aggiudicataria dovrà comunicarlo alla Stazione Appaltante con un mese di anticipo e potrà chiederne la sostituzione con un altro purché quest'ultimo sia in possesso di caratteristiche e/o requisiti identici o superiori a quelli previsti dal presente capitolato speciale d'appalto.

Anche la Stazione Appaltante potrà chiedere la sostituzione di prodotti aggiudicati qualora siano sopraggiunte particolari problematiche inerenti la sicurezza o l'organizzazione dei servizi o il prodotto/articolo si riveli non idoneo o non corrispondente alle esigenze dei servizi stessi.

In tutti i casi in cui la sostituzione venga richiesta dalla ditta aggiudicataria o si renda indispensabile per problematiche connesse alla sicurezza o a modifiche della normativa applicabile, l'appaltatore non potrà richiedere alcun adeguamento economico rispetto all'offerta presentata in sede di gara.

Nel caso in cui il fornitore intenda richiedere la sostituzione di un articolo/prodotto in contratto dovrà inoltrare una comunicazione alla Sanitaservice ASL FG, specificando le motivazioni della richiesta stessa,

allegando la scheda tecnica e/o di sicurezza del nuovo articolo/prodotto ed inviando, se richiesto, un campione presso l'ufficio/servizio che sarà indicato dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la richiesta e di effettuare le prove ritenute opportune caso per caso, volte ad accertare il rispetto da parte del nuovo articolo/prodotto proposto delle prescrizioni del capitolato oltre che il possesso delle caratteristiche necessarie alle esigenze dei servizi comunali.

In caso di indisponibilità temporanea di un articolo/prodotto potrà essere autorizzata la fornitura di uno alternativo con la medesima procedura prevista per la sostituzione definitiva.

Art. B. 8 - REPORTISTICA

L'aggiudicatario si impegna a far pervenire alla Stazione Appaltante, a seguito di specifica richiesta ed entro 15 giorni dalla stessa, alle scadenze inderogabili del 30.3, 30.6, 30.9 e 30.12 di ogni anno un report su supporto informatico con indicato:

- a) tipologia e quantità del materiale fornito per le singole istituzioni destinatarie, o per singoli settori, servizi o istituzioni;
- b) importo della spesa fatturata per singoli istituzione/settore/servizio e importo totale complessivo della fatturazione.

Dovrà inoltre essere inviato un report complessivo annuale, sempre su supporto informatico, con l'indicazione delle diverse tipologie di articoli complessivamente consegnate, entro 15 giorni da eventuale richiesta trasmessa dalla Stazione Appaltante.

In caso di mancato invio potranno essere applicate le penali per mancato rispetto delle condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto.

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Antonio Biuso